



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060
00108980830

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F.

ORDINANZA SINDACALE Nr. 24 del 08 Aprile 2020

IL SINDACO

OGGETTO: *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio comunale - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.-*

PREMESSO:

- ✓ **che** l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ✓ **che** con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ **che** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno determinato l'emissione da parte del Governo di apposti DPCM in ragione dei quali è stato stabilito che *le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna*, che hanno ridotto notevolmente l'operatività di Amministrazioni e Enti pubblici sull'intero territorio nazionale;
- ✓ **che** l'Organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una **pandemia**;

VISTI:

- ✓ la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01-02-2020;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
- ✓ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19; ed in particolare l'art.2 - *in rubrica - Ulteriori misure di gestione dell'emergenza - "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
- ✓ il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi*

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04/03/2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*”;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative de, decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- ✓ il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui“*per contenere e contrattare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, ... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2*”, nonché il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni “*in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso*” il potere di introdurre misure ulteriormente restrittive;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 aprile 2020 – *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 02/04/2020, che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
- ✓ il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, R.0000145 del 03/04/2020, con il quale viene prorogata al 13 aprile prossimo l'efficacia di tutti i Decreti già adottati con le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 dell'8 marzo 2020, n° 5 del 13 marzo 2020, n° 6 del 19 marzo 2020, n° 7 del 20 marzo 2020, nn° 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n° 11 del 25 marzo 2020, n°12 del 29 marzo 2020, n°13 dell'1 aprile 2020 e n°14 del 3 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le successive note interpretative dell'Ordinanza n°11;

CONSIDERATO che il flusso migratorio che si è attivato sin dalla diffusione delle notizie inerenti l'adozione del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ha determinato un eccezionale esodo di numerose persone provenienti dalle zone del Nord particolarmente interessati dal contagio di COVID-19, anche in ragione della facoltà di rientro presso domicilio, abitazione o residenza prevista dall'articolo 1, lettera a), con conseguente gravissimo aumento del rischio di contagio e un pericolo di diffusione dello stesso;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutte le regioni;

RILEVATO che da alcune settimane l'emergenza pandemica da COVID-19 ha interessato violentemente anche la città Metropolitana di Messina, con numerosi focolai che fanno crescere in maniera preoccupante il numero dei soggetti contagiati e, in tale drammatico contesto, risulta inconfutabile che siano maggiormente esposte e a rischio, per la loro intrinseca fragilità, le case di ospitalità e di cura per anziani, gli ospizi, le R.S.A., etc.. Infatti, si sono registrati situazione particolarmente drammatiche sia nella città di Messina, sia nei comuni della Città Metropolitana;

ATTESO che sul territorio comunale sono presenti due strutture "sensibili", la Casa di Riposo per Anziani "Cortese – Capizzi – Basile" e la R.S.A. gestita dall'A.S.L.;

RITENUTO:

- ✓ Che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata, di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguate possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- ✓ Che anche nel territorio comunale è necessario, porre in essere ogni e qualsiasi misura necessaria al fine di garantire la salute dei cittadini e della collettività;

RITENUTO che lo strumento azionabile, teso a garantire le misure di contenimento del rischio epidemiologico dal COVID 19 al fine di tutelare e prevenire l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, risulta quello dell'Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978, nr. 833;

VISTO l'art. 32 – *in rubrica - Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria* - della legge 23 dicembre 1978, nr. 833, il quale statuisce che: "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.....";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale... omissis...";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 – *in rubrica - Interventi d'urgenza*, prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

L'accesso di nuovi ingressi nella R.S.A. e nella Casa di Riposo per Anziani "Cortese – Capizzi – Basile" è subordinato:

- 1) alla preventiva effettuazione del doppio tampone rinofaringeo per COVID-19 e al conseguente risultato "negativo" degli stessi;
- 2) alla circostanza che le strutture prevedano l'allestimento di un modulo di accoglienza dedicato ai nuovi ospiti, idoneo a garantire adeguato distanziamento sociale fra gli ospiti, allo scopo di garantire un ulteriore filtraggio contro la diffusione del virus in una possibile fase di incubazione agli ospiti di nuovo ingresso, oltre alla normale verifica da effettuarsi a cura degli operatori della struttura, per rilevare lo stato di salute e l'eventuale sussistenza di un rischio espositivo.

DISPONE

- 1) La pubblicazione nei modi di legge;
- 2) Di inviare copia al S.E. il Prefetto di Messina, al Direttore Generale dell'A.S.P. n.5 di Messina - Dott. Paolo La Paglia, al Direttore Sanitario dell'A.S.P. n.5 di Messina - Dr. Domenico Sindoni, al Direttore del Distretto Sanitario di Patti Dott. Francesco Catalfamo, al Coordinatore di Rete Assistenziale Geriatrica A.S.P. n. 5 di Messina - Dott. Ferdinando D'Amico, al Dirigente Medico presso la R.S.A. di Sant'Angelo di Brolo - Dott. Ferro Christian, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo per Anziani "Cortese - Capizzi - Basile", al Direttore Sanitario della Casa di Riposo per Anziani "Cortese - Capizzi - Basile" - Dott. Armando Piscioneri, alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo di Brolo, al Commissariato di Polizia di Patti, al Servizio di Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
(Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO)

